

INFORMATIVA PER I LAVORATORI SULL'OBBLIGO DI GREEN PASS IN AZIENDA

Con Decreto Legge n. 127 del 21 settembre 2021, in vigore dal 22/09/2021, il Governo ha esteso l'applicazione della certificazione verde Covid-19 a tutto il lavoro pubblico e privato.

La Certificazione attesta una delle seguenti condizioni:

- **aver fatto la vaccinazione anti COVID-19 (in Italia viene emessa sia alla prima dose sia al completamento del ciclo vaccinale);**
- **essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore;**
- **essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi.**

A chiunque svolge un'attività lavorativa è fatto obbligo, ai fini dell'accesso nei luoghi in cui l'attività di lavoro è svolta, di possedere ed esibire, dal 15 ottobre 2021, su richiesta, la certificazione verde COVID-19. Tale disposizione si applica anche a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni all'interno dell'azienda.

Restano, ovviamente esclusi i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di certificazione medica.

Il datore di lavoro ha l'obbligo di verificare che i soggetti sopra individuati siano in possesso della certificazione verde COVID-19.

La verifica sui soggetti che svolgono la propria attività lavorativa sulla base di contratti esterni, all'interno dell'azienda spetta SIA AL DATORE DI LAVORO dell'azienda esterna CHE AL DATORE DI LAVORO dell'azienda nella quale svolgono il loro lavoro.

Le modalità operative per la verifica del rispetto dell'obbligo del Green Pass prevedono prevedere **prioritariamente, ove possibile, che i controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro** e individuano con atto formale i soggetti incaricati all'accertamento e alla contestazione delle relative violazioni." **Tuttavia, qualora per questioni di orario di inizio turno di lavoro ciò non fosse possibile (mancata presenza del verificatore o arrivo successivo dello stesso rispetto all'inizio lavoro del lavoratore da verificare), la verifica verrà effettuata il prima possibile al primo momento utile e comunque nel corso della giornata lavorativa.**

Le verifiche verranno effettuate mediante l'app "Verifica19"

I lavoratori, nel caso in cui comunicano di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi di certificazione PRIMA DELL'INIZIO DEL LAVORO saranno considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione senza che questo comporti conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

SANZIONI PER I LAVORATORI

Qualora, **ad un controllo successivo all'inizio del lavoro**, i lavoratori risultino non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi di certificazione valida, incorreranno

- **nella violazione dell'obbligo di legge di possedere la certificazione verde COVID-19, per la quale è prevista la sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro.**
- **all'adozione da parte dell'azienda di provvedimento disciplinare** conseguente alla mancata adozione obbligatoria di dispositivo di protezione individuale ai sensi del Dlgs 81/2008 , "testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro".

NOME AZIENDA E INDIRIZZO

INFORMATIVA PER I LAVORATORI SULL'OBBLIGO DI GREEN PASS IN AZIENDA

SANZIONI PER L'AZIENDA

In caso di mancata verifica da parte del datore di lavoro del rispetto dell'obbligo di possedere la certificazione verde COVID-19, in caso di mancata adozione delle misure organizzative per il controllo sul rispetto dell'obbligo di possedere la certificazione verde COVID-19 nel termine previsto, nonché **l'accesso del personale ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi di possedere la certificazione verde** COVID-19 è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 1.000 euro (salvo recidive);

ENTE COMPETENTE PER L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

Le sanzioni sono irrogate dal Prefetto su segnalazione dei soggetti incaricati all'accertamento dell'obbligo di possedere la certificazione verde COVID-19.

LUOGO E DATA

Il datore di lavoro (firma)

***DICHIARO CHE HO PRESO VISIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO, E SONO STATO ADEGUATAMENTE
INFORMATO SUI SUOI CONTENUTI CHE HO BEN COMPRESO***

NOME COGNOME LAVORATORE	FIRMA